

Sent. n. 9/2024 pubbl. il 12/02/2024
Rep. n. 10/2024 del 12/02/2024



liquidazione controllata
N. 4/2024
N. 5/2024

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 109 2023 Rg. avviato su domanda di

[REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

[REDACTED] presentavano ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata familiare ai sensi dell'art. 66 cod. crisi [REDACTED]

Ciò posto, rilevato che:

- (-) i ricorrenti sono coniugi e l'indebitamento, in larga parte (circa 2/3), origina da finanziamenti non rimborsati al marito e garantiti anche dalla moglie;
- (-) i ricorrenti risiedono a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;



(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- Nessuno dei ricorrenti risulta svolgere o aver svolto attività d'impresa sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti complessivi (oltre euro 381.518,64) ed il patrimonio liquidabile per circa 15 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) nonostante solo [REDACTED] abbia un'occupazione e possegga quindi un reddito da lavoro (che in parte intende riversare nella procedura) e nonostante la procedura cd familiare – in sostanza – risulti il cumulo di due procedimenti individuali (come dimostrato dalla necessità di mantenere separate le masse), apparirebbe tuttavia irrazionale, nel caso di specie, ritenere che la coniuge [REDACTED] non potesse accedere alla presente procedura in quanto priva di reddito. Infatti, questa non solo possiede una capacità lavorativa ma ha manifestato la possibilità (ved. relazione OCC) di reperimento di un lavoro (con incremento, in tal caso, dell'attivo a disposizione della procedura), ma la stessa nemmeno presenta creditori (solo) personali, l'indebitamento risultando unicamente dalle obbligazioni in solido. In tal caso, quindi, l'esigenza di valutare unitariamente la posizione del nucleo familiare appare particolarmente rilevante;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) è possibile escludere dalla procedura liquidatoria dei veicoli indicati nel ricorso ([REDACTED] e [REDACTED]) – attesa la vetustà dei mezzi, il loro nullo valore commerciale e la necessità di far fronte alle esigenze familiari, lasciando nella disponibilità dei ricorrenti il conto [REDACTED] (saldo 2,3 euro);

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale



(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio cd familiare
- mantenendo sempre distinte le masse - a carico di [REDACTED]

[REDACTED] a
[REDACTED]

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa Raffaella Antonietta Martino, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non vi abbia già provveduto;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 18.01.2024

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

